

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
n. 10 del 10 novembre 2023

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità con oggetto: “Art. 175, commi 1, 2, 3 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.. Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione. Variazione”.

Il sottoscritto revisore dei conti nominato, per il triennio dal 01.07.2023 al 30.06.2026, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 15 del 29 giugno 2023.

Preso atto che il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 è stato approvato dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 2 in data 25 gennaio 2023;

Preso atto altresì che il Bilancio di previsione 2023-2025 è stato approvato dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 3 in data 25 gennaio 2023;

Visto il decreto n. 6 del 25 gennaio 2023, adottato dal Presidente della Comunità, dichiarato immediatamente esecutivo, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità con oggetto: “Art. 175, commi 1, 2, 3 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.. Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione. Variazione”.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che si applicano agli enti locali;

Ricordato che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica e precisamente i commi 819, 820 e 821 prevedono che:

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Atteso che il Consiglio dei Sindaci della Comunità con deliberazione n. 11 del 25 maggio 2023 ha approvato il Rendiconto della gestione 2022 che presenta un avanzo di amministrazione complessivo di euro 6.162.999,59;

Ricordato che l'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;

Dato atto che, ai fini dell'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione secondo l'ordine di priorità stabilito dall'art. 187 c.2 del D. Lgs 267/2000, allo stato attuale:

- non vi è la necessità di utilizzare l'avanzo libero per la copertura di debiti fuori bilancio;
- dalla verifica delle voci di bilancio, non emerge la necessità di adottare provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Verificato inoltre ai fini dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto dell'art. 187 c. 3 del D.Lgs 267/2000 che l'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo entrate vincolate) e 222 (anticipazione di tesoreria);

Dato atto che a seguito dell'adozione del presente provvedimento:

- la quota accantonata dell'avanzo di amministrazione ancora disponibile è pari a € 539.930,44;
- la quota libera dell'avanzo di amministrazione ancora disponibile per gli utilizzi di cui all'art. 187 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 è pari a € 1.297.931,14;
- la quota vincolata ancora disponibile è pari a € 1.832.072,28;
- la quota destinata ancora disponibile è pari a € 213.463,88;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e in particolare l'art. 175 che tratta delle variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione ed in particolare il comma due dove prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;

Visto il d.lgs. 23/6/2011 n.118;

Considerato:

- che possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte;
- che l'urgenza risulta giustificata;
- che per effetto delle variazioni in argomento, il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 risulta modificato, per la parte finanziaria, così come il Programma generale delle opere pubbliche, che fa parte del medesimo documento, approvato con le deliberazioni n. 2 e 3 del 25 gennaio 2023 sopra richiamate;
- che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- che la variazione pareggia come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti;

	<i>Competenza 2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
<i>Maggiori entrate correnti</i>	20.000,00		
<i>Minori spese correnti</i>	16.715,50		
<i>Minori spese correnti non ricorrenti</i>			
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti</i>			
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese di investimento</i>			
<i>Maggiori entrate correnti non ricorrenti</i>			
<i>Avanzo di amministrazione per spese non ricorrenti</i>			
<i>Avanzo di amministrazione vincolato per spese correnti</i>	1.124.540,97		
<i>Avanzo di amministrazione per spese di investimento</i>			
<i>Entrate da contributi per il rilascio delle concessioni edilizie destinate a spese correnti</i>			
<i>Canoni aggiuntivi BIM destinati alle spese correnti</i>			
<i>Maggiori entrate per investimenti</i>		1.553.104,00	
<i>Maggiori entrate per prestiti</i>			
<i>Maggiori entrate servizi c/terzi</i>			
<i>Minori spese d'investimento</i>	1.331.604,00		
<i>totale risorse disponibili</i>	2.492.860,47	1.553.104,00	0,00
<i>Maggiori spese correnti</i>	1.165.656,47		
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti</i>			
<i>Minori entrate correnti</i>			
<i>Minori entrate correnti non ricorrenti</i>			
<i>Maggiori spese correnti non ricorrenti</i>			
<i>Maggiori spese d'investimento</i>	50.000,00	1.553.104,00	
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese di investimento</i>			
<i>Minore avanzo di amm. per spese di investimento</i>			
<i>Minori entrate per investim.</i>	1.277.204,00		
<i>Maggiori spese servizi conto terzi</i>			
<i>Maggiori spese per rimborso di prestiti</i>			
<i>totale risorse utilizzate</i>	2.492.860,47	1.553.104,00	0,00

Ciò premesso, visto e considerato il revisore dei conti esprime parere favorevole in ordine all'adozione della deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità con oggetto: **“Art. 175, commi 1, 2, 3 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione. Variazione”**.

10 novembre 2023

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Trentin Ruggero)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.